



DELIBERAZIONE N° 340

SEDUTA DEL 5 APR. 2016

DIPARTIMENTO _____

OGGETTO DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AUTORIZZAZIONE DELLE STRUTTURE SANITARIE DI CUI AGLI ARTT. 62 E 68 DELLA L.R. 4 MARZO 2016, N.5. INDIRIZZI APPLICATIVI

Relatore ASSESSORE DIPARTIMENTO POLITICHE DELLA PERSONA La Giunta, riunitasi il giorno 5 APR. 2016 alle ore 15,00 nella sede dell'Ente,

Table with 5 rows and 3 columns: Name, Role, Presente, Assente. All 'Presente' cells contain an 'X'.

Segretario: avv. Donato DEL CORSO

ha deciso in merito all'argomento in oggetto, secondo quanto riportato nelle pagine successive.

L'atto si compone di N° 5 pagine compreso il frontespizio e di N° 1 allegati

UFFICIO RAGIONERIA GENERALE. Prenotazione di impegno N° Missione.Programma Cap. per €. Assunto impegno contabile N° Missione.Programma Cap. Esercizio per €. IL DIRIGENTE

Atto soggetto a pubblicazione [X] integrale [] integrale senza allegati [] per oggetto [] per oggetto e dispositivo sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata

VISTO il DLgs 30 marzo 2001, n.165 recante “Norne generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Pubbliche Amministrazioni” e s.m.i.;

VISTA la LR 02/03/1996, n.12 e successive modificazioni ed integrazioni concernente la “Riforma dell'organizzazione amministrativa regionale”;

VISTA la DGR 13 gennaio 1998 n.11 con cui sono stati individuati gli atti rientranti in via generale nelle competenze della Giunta Regionale;

VISTA la DGR n.539/08 di modifica della DGR 637/06 concernente la disciplina dell'iter procedurale delle proposte di deliberazione della Giunta Regionale e dei provvedimenti di impegno di spesa e liquidazione della spesa;

VISTA la DGR n.227 del 19 febbraio 2014 che ha sostituito le precedenti deliberazioni n.1148/05, n.1380/05, n.753/10 e n.421/13, concernente la denominazione e configurazione dei Dipartimenti Regionali relativi alle Aree istituzionali “Presidenza della Giunta“ e “Giunta Regionale”;

VISTA la DGR n.231 con la quale è stato conferito l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Politiche Della Persona;

VISTA la DGR n.693/2014 “Ridefinizione numero e configurazione dei Dipartimenti regionali relativi alle aree istituzionali Presidenza della Giunta e Giunta regionale. Modifica parziale della DGR n.227/2014”;

VISTA la DGR n.694/2014 così come modificata ed integrata dalla DGR n.689 del 22 maggio 2015 “Dimensionamento ed articolazione delle strutture e delle posizioni dirigenziali delle aree istituzionali Presidenza della Giunta e Giunta regionale.”;

VISTA la DGR n.689 del 22 maggio 2015, avente per oggetto: “Dimensionamento ed articolazione delle strutture e delle posizioni dirigenziali delle aree istituzionali della Presidenza della Giunta e della Giunta Regionale. Modifiche alla DGR n.694/2014”;

VISTA la DGR n.691 del 26 maggio 2015, avente per oggetto: “DGR n.689/2015. Ridefinizione dell'assetto organizzativo dei Dipartimenti delle aree istituzionali “Presidenza della Giunta” e “Giunta Regionale”. Affidamento incarichi dirigenziali” e s.m.i.”;

VISTA la LR 5 aprile 2000, n.28, con cui sono state dettate norme in materia di autorizzazione delle strutture sanitarie pubbliche e private in attuazione di quanto previsto dalla normativa nazionale, così come modificata ed integrata dalla LR 17 aprile 2001 n.18, dalla LR 4 gennaio 2002 n.5, dalla LR 7 agosto 2003 n.29, dalla LR 2 febbraio 2004 n.1, dalla LR 27 gennaio 2005 n.5 , dalla LR 8 agosto 2005, n.27, dalla LR 2 febbraio 2006, n.1, dalla LR 30.1.2007, n.1, dalla LR 14 ottobre 2008, n.25, dalla LR 5

febbraio 2010, n.16, dalla LR 30 dicembre 2011, n.26, dalla LR 18 agosto 2014, n.26, LR 27 gennaio 2015, n.4 e dalla LR 7 novembre 2015, n.51;

VISTA altresì la LR 4 marzo 2016, n.5 “*Collegato alla legge di stabilità regionale 2016*” che agli artt. 62 e 68 ha dettato nuove norme in materia di autorizzazione all’esercizio dell’attività sanitaria da parte delle strutture sanitarie private incidendo significativamente sul sistema come disciplinato dalla LR n.28/2000 e smi;

CONSIDERATO che occorre emanare un’apposita direttiva per la corretta applicazione della normativa de qua, per fornire indicazioni operative per dovere di chiarezza e trasparenza definendo nel contempo i nuovi adempimenti e le relative competenze nelle diverse fasi del complesso iter procedimentale autorizzatorio;

RILEVATO che per effetto delle previsioni del comma 10bis dell’art.7 della LR n.28/2000, come modificato dall’art.68 della LR n.5/2016, si rende necessario, in coerenza con il nuovo dettato normativo e per consentirne la corretta applicazione, ridefinire, ai sensi dell’art. 3 comma 2 della LR n.28/2000 e s.m.i., i criteri di determinazione del fabbisogno delle prestazioni specialistiche e strumentali ambulatoriali di cui alla DGR n.1907/2006 ed ai relativi provvedimenti attuativi;

CONSIDERATO che, nelle more della ridefinizione dei criteri di cui sopra di determinazione del fabbisogno delle prestazioni specialistiche e strumentali ambulatoriali e della relativa mappa di compatibilità di cui all’ art. 3 della LR n.28/2000 e smi, al di fuori dei casi di cui all’art 62 della LR n.5/2016, non possono essere prodotte istanze di autorizzazione alla realizzazione di strutture sanitarie private nonché- per le strutture autorizzate ai sensi dell’ art. 62 della LR n.5/2016- istanze di accreditamento istituzionale.

CONSIDERATO che, nelle more della ridefinizione dei criteri di cui sopra di determinazione del fabbisogno delle prestazioni specialistiche e strumentali ambulatoriali e della relativa mappa di compatibilità di cui all’ art. 3 della LR n.28/2000 e smi, al di fuori dei casi di cui all’art 62 della LR n.5/2016, non è possibile produrre istanze di autorizzazione alla realizzazione di strutture sanitarie private nonché- per le strutture autorizzate ai sensi dell’ art. 62 della LR n.5/2016- istanze di accreditamento istituzionale.

RITENUTO pertanto di dover provvedere in merito;

Su proposta dell’Assessore al ramo;

Ad unanimità di voti

DELIBERA

per i motivi espressi in narrativa da intendersi integralmente riportati:

- 1) **DI APPROVARE** la direttiva: “*Indirizzi applicativi delle disposizioni in materia di autorizzazione delle strutture sanitarie di cui agli artt. 62 e 68 della LR 4 marzo 2016, n.5*” nel testo allegato al presente provvedimento di cui forma parte integrante e sostanziale.
- 2) **DI STABILIRE** che il parere di compatibilità reso ai sensi dell’art. 3 della LR n.28/2000 e smi è valido per un periodo di 24 mesi dal rilascio ovvero, per i provvedimenti già adottati, dall’approvazione del presente provvedimento. La struttura deve inoltrare istanza di autorizzazione all’apertura e all’esercizio entro tale periodo, pena la decadenza del parere di compatibilità.
- 3) **DI STABILIRE** altresì che, al di fuori dei casi di cui all’ art 62 della LR n.5/2016, non è possibile produrre istanze di autorizzazione alla realizzazione di strutture sanitarie private nonché- per le strutture autorizzate ai sensi dell’ art. 62 della LR n.5/2016- istanze di accreditamento istituzionale nelle more della definizione dei criteri di determinazione del fabbisogno delle prestazioni specialistiche e strumentali ambulatoriali e della relativa mappa di compatibilità di cui all’art. 3 della LR n.28/2000 e smi..
- 4) **DI PREVEDERE** che, al fine dell’immediata applicazione delle nuove disposizioni alle verifiche di compatibilità in itinere alla data di adozione del presente provvedimento, il competente ufficio regionale provvederà ad acquisire dal legale rappresentante della struttura sanitaria privata l’eventuale dichiarazione sostitutiva di atto notorio rilasciata per gli effetti dell’art. 62 comma 1 della LR n.5/2016.
- 5) **DI DEMANDARE** al Dipartimento Politiche della Persona i conseguenti adempimenti.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul B.U. della Regione Basilicata.

L'ISTRUTTORE _____

IL RESPONSABILE P.O. _____

IL DIRIGENTE _____


(Donato Pafundi)

In ossequio a quanto previsto dal D.Lgs. 33/2013 la presente deliberazione è pubblicata sul portale istituzionale nella sezione Amministrazione Trasparente:	
Tipologia atto	Altro
Pubblicazione allegati	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>
Note	
Tutti gli atti ai quali è fatto riferimento nella premessa o nel dispositivo della deliberazione sono depositati presso la struttura proponente, che ne curerà la conversazione nei termini di legge.	

INDIRIZZI APPLICATIVI DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AUTORIZZAZIONE DELLE STRUTTURE SANITARIE DI CUI AGLI ARTT. 62 E 68 DELLA L.R. 4 MARZO 2016, N.5.

Con la LR 4 marzo 2016, n.5 *“Collegato alla legge di stabilità regionale 2016”* il legislatore regionale ha introdotto importanti innovazioni in materia di autorizzazione all'esercizio dell'attività sanitaria da parte delle **strutture sanitarie private** incidendo significativamente sul sistema come normato dalla LR n.28/2000 e s.m.i..

In particolare, senza peraltro effettuare alcuna abrogazione di norme preesistenti, l'art. 62 testualmente recita:

“1. In conformità alle disposizioni contenute nel decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 come convertito dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e al fine di consentire il miglioramento e la più ampia diffusione dell'assistenza sanitaria sul territorio regionale, attraverso l'erogazione di prestazioni a totale carico del cittadino, la verifica di compatibilità in rapporto al fabbisogno complessivo di cui all'art. 8ter del D. Lgs. 19 giugno 1999, n. 229 e s.m.i. è effettuata dando preminenza all'interesse pubblico di rilevanza costituzionale della tutela della salute attraverso l'ampliamento dell'offerta sanitaria complessiva, ovvero intendendosi, tale verifica, sempre positiva e concessa.

2. In coerenza con le previsioni del precedente comma, i soggetti interessati inoltrano formale domanda al Presidente della Giunta regionale il quale concede, su istruttoria dei propri uffici, il parere di compatibilità positiva entro 30 giorni dalla data del suo ricevimento. Decorso tale termine, con il silenzio dell'amministrazione regionale, il parere di compatibilità si ritiene concesso.”

L'art. 68 della citata legge dispone l'integrazione dell'art. 7 della LR n.28/2000 e s.m.i. come segue:

“1. Dopo il comma 10 dell'articolo 7 della legge regionale 5 aprile 2000, n. 28 e s.m.i., sono inseriti i seguenti commi:

“10 bis. Per le strutture sanitarie che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale i provvedimenti di autorizzazione adottati dalla Regione devono intendersi riferiti: a) alla tipologia del presidio; b) all'esercizio di attività sanitaria per l'intera branca specialistica nel caso di ambulatorio ovvero per le diverse branche specialistiche nel caso di poliambulatorio, e non per le singole prestazioni o categorie di prestazioni.

10 ter. Non costituisce materia di ulteriore autorizzazione: a) l'implementazione di nuove prestazioni ovvero di categorie di prestazioni; b) l'installazione o la sostituzione ovvero l'implementazione e l'uso di apparecchiature biomedicali.

10 quater. Ai sensi del combinato disposto del D.P.R 8 agosto 1994, n. 542 e della legge regionale 5 aprile 2000, n. 28 e s.m.i. l'autorizzazione regionale rilasciata alla struttura sanitaria per l'attività di diagnostica per immagini costituisce titolo autorizzativo anche per l'installazione e o la sostituzione, ovvero per l'implementazione e per l'uso di apparecchiature biomedicali.

10 quinquies. La verifica di compatibilità di cui all'art. 5 del D.P.R 8 agosto 1994, n. 542 è assolta e assorbita dal provvedimento di autorizzazione regionale rilasciato per la branca specialistica di diagnostica per immagini.”

Al fine di consentire l'uniforme applicazione della novella legislativa, si rende necessario fornire indicazioni operative per dovere di chiarezza e trasparenza definendo nel contempo i nuovi adempimenti e le relative competenze nelle diverse fasi del complesso iter procedimentale di che trattasi.

Il legislatore, con il comma 1 dell'art.62 della LR n.5/2016, accanto al procedimento disciplinato dagli artt. 3 e seguenti della LR n.28/2000 e s.m.i. (istanza di verifica di compatibilità, fac-simile *Allegato I*), introduce uno specifico procedimento, teso all'ampliamento dell'**offerta sanitaria complessiva** attraverso l'erogazione di prestazioni a totale carico del cittadino e senza oneri per il SSR, caratterizzato da una verifica di compatibilità (in rapporto al fabbisogno complessivo di cui all'art. 8 ter del DLgs n.229/99 e s.m.i.) sempre positiva e concessa. La competenza al rilascio della verifica di compatibilità di cui al comma 1 di che trattasi è attribuita al Presidente della Giunta che provvede a rilasciare parere di compatibilità positiva entro 30 giorni dalla data di ricevimento dell'istanza *su istruttoria dei propri uffici*, decorsi i quali si matura il silenzio assenso.

È di tutta evidenza che la compatibilità nel caso di specie non è correlata ad alcun fabbisogno complessivo risultando indipendente dalla programmazione sanitaria regionale, come invece previsto dall'art. 8 ter del DLgs n.229/99 e s.m.i. che riporta *“...omissis.. Tale verifica di compatibilità è effettuata in rapporto al fabbisogno complessivo e alla*

localizzazione territoriale delle strutture presenti in ambito regionale, anche al fine di meglio garantire l'accessibilità ai servizi e valorizzare le aree di insediamento prioritario di nuove strutture".

Al fine dell'immediata applicazione delle nuove disposizioni alle verifiche di compatibilità in itinere alla data di adozione del presente atto di indirizzo, il competente ufficio regionale provvederà ad acquisire dal legale rappresentante della struttura sanitaria privata l'eventuale dichiarazione sostitutiva di atto notorio nel caso in cui intenda avvalersi delle disposizioni di cui all'art. 62 della LR n.5/2016.

Da ciò consegue la necessità di integrare tali previsioni nel procedimento autorizzativo tuttora vigente e non modificato dall'art. 62, nonché di fornire agli uffici competenti ogni utile elemento sulla cui base effettuare l'istruttoria di cui al comma 2 del succitato art.62, schematizzato nel flow-chart allegato (*Allegato 2*).

Il soggetto privato che intende realizzare, ampliare una struttura sanitaria di cui all'art. 4 della LR n.28/2000 e s.m.i., inoltra per gli adempimenti di rispettiva competenza al Presidente della Giunta (art. 62 comma 2 LR n.5/2016) ed al comune territorialmente competente (art. 3 della LR n.28/2000 e s.m.i.) la richiesta di autorizzazione alla realizzazione della struttura, ai sensi dell'art. 62 della LR n.5/2016 (erogazione di prestazioni a totale carico del cittadino), corredata dalla seguente documentazione secondo il modello allegato (fac-simile, *Allegato 3*):

- Dichiarazione sostitutiva di atto notorio (fac-simile, *Allegato 4*), corredata da documento di riconoscimento in corso di validità;
- Planimetria in scala 1:1000;
- Pianta dei locali in scala 1:100 con destinazione d'uso;
- Elenco degli impianti e delle attrezzature di cui la struttura intende dotarsi;
- Elenco delle prestazioni che intende erogare.

Nella richiesta il soggetto deve definire:

- la tipologia del presidio;
- la branca specialistica relativa all'attività che intende erogare ;
- i dati anagrafici del soggetto richiedente nel caso lo stesso sia persona fisica;
- la sede e la ragione sociale nel caso in cui il soggetto richiedente sia una società;
- la tipologia di regime (ospedaliero, ambulatoriale).

L'istruttoria da parte degli uffici regionali prevede la verifica della documentazione con specifico riguardo al contenuto dell'atto notorio, a seguito della quale il Presidente della Giunta emana il decreto di verifica di compatibilità positiva da trasmettere al Comune territorialmente competente per il provvedimento di autorizzazione alla realizzazione della struttura sanitaria, nonché al soggetto privato ed all'Azienda Sanitaria di riferimento. Segue la procedura di apertura ed esercizio ai sensi dell'art. 5 e seguenti della LR n. 28/2000 e s.m.i. (fac-simile, *Allegato 5*).

Qualora il soggetto voglia successivamente ottenere l'accreditamento istituzionale deve acquisire preventivamente la verifica di compatibilità in riferimento al fabbisogno regionale ai sensi dell'art. 3 della LR n.28/2000 e s.m.i. quale condizione di ammissibilità dell'istanza di accreditamento in quanto, con l'accreditamento diventa erogatore di prestazioni in nome e per conto e potenzialmente a carico del SSR. Atteso che il soggetto è già in possesso dell'autorizzazione all'apertura ed all'esercizio di attività sanitaria e che quindi nessun ulteriore adempimento comunale deve essere effettuato essendosi consumata la fase di autorizzazione alla realizzazione della struttura, per semplificazione amministrativa, il soggetto deve inoltrare l'istanza di verifica di compatibilità al Dipartimento Politiche della Persona, e per conoscenza al Comune territorialmente competente, corredata dalla seguente documentazione di rito, secondo il modello allegato (fac-simile, *Allegato 6*):

- Planimetria in scala 1:1000;
- Pianta dei locali in scala 1:100 con destinazione d'uso;
- Elenco degli impianti e delle attrezzature di cui la struttura intende dotarsi;

- Elenco delle prestazioni che intende erogare.

L'istanza deve contenere indicazioni riferite a:

- tipologia del presidio;
- branca specialistica relativa all'attività che intende erogare;
- dati anagrafici del soggetto richiedente nel caso lo stesso sia persona fisica;
- sede e la ragione sociale nel caso in cui il soggetto richiedente sia una società;
- tipologia di regime (ospedaliero, ambulatoriale).

La verifica di compatibilità viene effettuata nel rispetto della procedura e dei criteri di cui alla DGR n.1907/2006 e s.m.i.. In caso di esito favorevole, il competente Ufficio procede all'aggiornamento del provvedimento regionale di autorizzazione all'apertura e all'esercizio e ne dà comunicazione al soggetto privato per la presentazione dell'istanza di accreditamento.

Il parere di compatibilità reso ai sensi dell'art. 3 della LR n.28/2000 e s.m.i. è valido per un periodo di 24 mesi dal rilascio ovvero, per i provvedimenti già adottati, dall'approvazione del presente atto di indirizzo. La struttura deve inoltrare istanza di autorizzazione all'apertura e all'esercizio entro tale periodo, pena la decadenza del parere di compatibilità.

Il legislatore, con l'art. 68 della LR n.5/2016, procede ad una integrazione delle disposizioni della LR n.28/2000 e s.m.i. attraverso nuove previsioni con ricadute sui provvedimenti programmatori vigenti.

Nel comma 10bis si conferma l'oggetto dell'autorizzazione che identifica, in uno con la normativa vigente, la tipologia della struttura e la branca specialistica cui afferisce l'attività sanitaria, come da schema di seguito riportato: viene pertanto superato il riferimento ed il collegamento alla categoria di prestazioni come definito nella DGR n.1907/2006 (Criteri di determinazione del fabbisogno delle prestazioni di specialistica ambulatoriale ex art. 25 Legge n.833/78) e nei relativi provvedimenti attuativi, ai sensi dell'art. 3 comma 2 della LR n.28/2000 e s.m.i..

TIPOLOGIA DI PRESIDIO/STRUTTURA	BRANCA SPECIALISTICA (DM 22.7.1996 e s.m.i.)
Ambulatorio specialistico	Branca specialistica di riferimento
Laboratorio generale di base	Laboratorio analisi chimico cliniche e microbiologiche - microbiologia- virologia - anatomia e istologia patologica - genetica - immunoematologica e servizio trasfusionale
Laboratorio specializzato	Laboratorio analisi chimico cliniche e microbiologiche - microbiologia- virologia - anatomia e istologia patologica - genetica - immunoematologica e servizio trasfusionale
Laboratorio generale di base con settori specializzati	Laboratorio analisi chimico cliniche e microbiologiche - microbiologia- virologia - anatomia e istologia patologica - genetica - immunoematologica e servizio trasfusionale
Punto prelievo	Laboratorio analisi chimico cliniche e microbiologiche - microbiologia- virologia - anatomia e istologia patologica - genetica - immunoematologica e servizio trasfusionale
Ambulatorio di diagnostica per immagini	Diagnostica per immagini: radiologia diagnostica
Centro ambulatoriale di riabilitazione estensiva extra-ospedaliera (ex. Art. 26 L. n.833/78)	Medicina fisica e riabilitazione - recupero e riabilitazione funzionale dei motulesi e neurolesi
Centro ambulatoriale di fisioterapia e rieducazione funzionale (ex. Art. 25 L. n.833/78)	Medicina fisica e riabilitazione - recupero e riabilitazione funzionale dei motulesi e neurolesi

Si evidenzia che l'allegato A della LR n. 28/2000 e s.m.i. (Medicina di Laboratorio), individua il laboratorio specializzato di virologia solo ed esclusivamente presso la struttura pubblica "Azienda Ospedaliera Regionale San Carlo di Potenza" e che con la DGR n.1577/2010 e s.m.i. la Giunta Regionale ha determinato la rete della genetica medica definendone requisiti e localizzazioni.

Nel comma 10ter si precisa che l'implementazione di nuove ed ulteriori prestazioni o di categorie afferenti ad una branca specialistica già autorizzata, non costituisce materia di specifica autorizzazione regionale, atteso che l'autorizzazione deve ritenersi concessa per l'attività sanitaria specialistica nella sua interezza. In tale contesto, di conseguenza anche l'installazione, ovvero la sostituzione di apparecchiature esistenti o l'implementazione di nuove apparecchiature biomedicali nonché l'uso delle stesse non costituiscono materia di specifica autorizzazione regionale ma di semplice comunicazione, come per altro già previsto dall'art. 10 della LR n.28/2000 e s.m.i. per le grandi attrezzature individuate dai flussi ministeriali. Pertanto, laddove necessario, viene aggiornato il provvedimento di autorizzazione a seguito di accertamento del mantenimento dei requisiti di autorizzazione da parte della competente Commissione Tecnica Aziendale (CTA) con effetti sul relativo provvedimento di accreditamento.

Se l'installazione implica modifiche strutturali, le stesse formano oggetto di autorizzazione ai sensi dell'art. 5 della LR n.28/2000 e s.m.i..

Il comma 10quater puntualizza i contenuti dei commi precedenti espressamente per la branca specialistica di diagnostica per immagini ai sensi del combinato disposto del DPR n.542/1994 e della LR n.28/2000 e s.m.i..

Tenuto conto che successivamente al DPR n.542/1994, il DLgs n.229/99 e s.m.i. ha previsto la verifica di compatibilità per la realizzazione tra le altre delle strutture sanitarie sulla base del fabbisogno di strutture anche con riferimento alla loro localizzazione territoriale, il comma 10quinqies ritiene che la verifica di compatibilità, rilasciata ai fini dell'autorizzazione all'apertura e all'esercizio di attività per la branca specialistica di diagnostica per immagini, sia esaustiva anche ai sensi dell'art. 5 del DPR n.542/1994.

Pertanto, viene aggiornato il provvedimento di autorizzazione a seguito dell'accertamento del mantenimento dei requisiti di autorizzazione da parte della competente CTA con effetti sul relativo provvedimento di accreditamento.

Fac-simile

Al Sindaco del Comune di _____

OGGETTO: DOMANDA PER IL RILASCIO DELLA VERIFICA DI COMPATIBILITÀ AI SENSI DELL'ART. 3 DELLA LR N. 28/2000 e s.m.i. PER LA REALIZZAZIONE DI STRUTTURA SANITARIA.

Il sottoscritto _____, nato a _____, il _____, C.F./P.IVA _____ in qualità di titolare/legale rappresentante della ditta/società/azienda _____ con sede legale in _____, Via/P.zza/C.da _____, n. _____, CAP _____.

CHIEDE

Il rilascio della verifica di compatibilità, ai sensi dell'art. 3 comma 2 della LR n.28/2000 e s.m.i., per l'autorizzazione all'apertura/ampliamento/trasformazione/trasferimento/altro(specificare)_____ della seguente struttura: (denominazione, tipologia di presidio/struttura, attività sanitaria/branca specialistica, tipologia di regime) _____

_____ situata in _____ Via/P.zza/C.da _____ n. _____, CAP _____.


Allega alla presente la seguente documentazione in triplice copia, se in formato cartaceo, oppure a mezzo posta certificata (all'indirizzo presidenza.giunta@cert.regione.basilicata.it) se trasmessa in formato digitale:

- planimetria generale in scala 1:1000;
- pianta della struttura, con descrizione dei locali, in scala 1:100;
- elenco delle prestazioni che si intendono erogare;
- elenco degli impianti e delle attrezzature di cui si intende dotare.

Luogo, data.

Firma _____

Flow-chart



Fac-simile

Al Presidente della Giunta regionale di Basilicata
V.le V. Verrastro – 85100 Potenza

Al Sindaco del Comune di _____

**OGGETTO: DOMANDA PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE ALLA REALIZZAZIONE DI
ATTIVITÀ SANITARIA PRIVATA AI SENSI DELL'ART. 62 DELLA LR N. 5/2016.**

Il sottoscritto _____, nato a _____, il _____
C.F./P.IVA _____ in qualità di titolare/legale rappresentante della ditta/società/azienda
_____ con sede legale in _____,
Via/P.zza/C.da _____, n. _____, CAP _____

CHIEDE

il rilascio dell'autorizzazione, ai sensi dell'art. 62 della LR n. 5 del 4.3.2016,
all'apertura/ampliamento/trasformazione/trasferimento/altro (specificare) _____ della
struttura: (denominazione, tipologia di presidio/struttura, attività sanitaria/branca specialistica, tipologia di
regime) _____

situata in _____ Via/P.zza/C.da _____ n. _____, CAP _____.

Allega alla presente la seguente documentazione in duplice copia, se in formato cartaceo, oppure a mezzo posta
certificata (all'indirizzo presidenza.giunta@cert.regione.basilicata.it) se trasmessa in formato digitale:

1. dichiarazioni sostitutive di atto notorio, corredata da fotocopia fronte retro di un documento di riconoscimento in corso di validità, rilasciata per gli effetti dell'art. 62 comma 1 della LR n.5/2016;
2. planimetria generale in scala 1:1000;
3. pianta della struttura, con descrizione dei locali, in scala 1:100;
4. elenco delle prestazioni che si intendono erogare;
5. elenco degli impianti e delle attrezzature di cui si intende dotare.

Luogo, data.

Firma _____

Fac-simile

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'

(ART. 47 D.P.R. 28 DICEMBRE 2000, N. 445)

RILASCIATA PER L'AUTORIZZAZIONE ALLA REALIZZAZIONE DI ATTIVITÀ SANITARIA PRIVATA
AI SENSI DELL'ART. 62 DELLA LR N. 5/2016

Il sottoscritto _____, nato a _____, il _____ in qualità di titolare/legale
rappresentante della ditta/società/azienda _____ con sede legale in
_____, Via/P.zza/C.da _____, n. _____, CAP _____.

Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall'art.76
DPR n. 445 del 28.12.2000, ai sensi e per gli effetti dell'art. 62 della LR n. 5 del 4.3.2016,

DICHIARA

di essere a conoscenza che le prestazioni inerenti l'attività sanitaria, oggetto dell'istanza di autorizzazione alla
realizzazione di attività sanitaria privata, sono erogate a totale carico del cittadino.

Allega alla presente fotocopia fronte retro di un documento di riconoscimento in corso di validità.

Luogo, data.

IL DICHIARANTE

Fac-simile

Al Presidente della Giunta regionale di Basilicata
V.le V. Verrastro – 85100 Potenza

OGGETTO: DOMANDA PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'APERTURA E ALL'ESERCIZIO DI ATTIVITÀ SANITARIA AI SENSI DELLA LR N. 28/2000 e s.m.i..

Il sottoscritto _____, nato a _____, il _____, C.F./P.IVA _____ in qualità di titolare/legale rappresentante della ditta/società/azienda _____ con sede legale in _____, Via/P.zza/C.da _____, n. _____, CAP _____

CHIEDE

Il rilascio dell'autorizzazione, ai sensi dell'art. 5 e seguenti della LR n.28/2000 e s.m.i. all'apertura/ampliamento/trasformazione/trasferimento/altro (specificare) _____ della struttura: (denominazione, tipologia di presidio/struttura, attività sanitaria/branca specialistica, tipologia di regime) _____

situata in _____ Via/P.zza/C.da _____ n. _____, CAP _____.

Dichiara, altresì, di essere in possesso di autorizzazione alla realizzazione della struttura (certificato di agibilità) rilasciata dal Comune di _____ in data _____ a seguito del DPGR n. _____ del _____ per l'attività di _____.

Allega alla presente la seguente documentazione in duplice copia, se in formato cartaceo, oppure a mezzo posta certificata (all'indirizzo presidenza.giunta@cert.regione.basilicata.it) se trasmessa in formato digitale:


- planimetria generale in scala 1:1000;
- pianta della struttura, con descrizione dei locali, in scala 1:100;
- elenco delle prestazioni che si intendono erogare;
- elenco degli impianti e delle attrezzature di cui si intende dotare;
- generalità e titoli del personale operante nella struttura;
- nomina del responsabile sanitario, controfirmato per accettazione;
- dichiarazioni del titolare in conformità ai punti g) ed h) dell'art. 6 della LR n. 28/2000 e smi;
- provvedimento di verifica della compatibilità;
- dichiarazione sostitutiva di atto notorio, corredata da fotocopia fronte retro di un documento di riconoscimento in corso di validità, nel caso di verifica di compatibilità ai sensi dell'art. 62 della LR n.5/2016;
- certificato di agibilità rilasciato dal Comune territorialmente competente.

Luogo, data.


Firma _____

Del che è redatto il presente verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto come segue:

IL SEGRETARIO





IL PRESIDENTE



Si attesta che copia conforme della presente deliberazione è stata trasmessa in data _____
al Dipartimento interessato al Consiglio regionale

6.04.2016

L'IMPIEGATO ADDETTO



PER C. O.
- 7 APR. 2016

1975123,

IL FUNZIONARIO



A handwritten signature in black ink, consisting of a large initial 'P' followed by several loops and a final flourish.